

Il regolamento sugli alloggi Erp

Assegnazione case popolari, ricorsi accolti «Il Comune discrimina gli stranieri»

Il giudice bocchia le norme sull'impossidenza e sulla residenzialità storica: la trentaduesima graduatoria è da rifare

Il regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare adottato nel marzo dell'anno scorso dal Comune di Ferrara è discriminatorio, e dovrà essere modificato nelle parti che riguardano il criterio della residenzialità storica e quello della certificazione di impossidenza da parte dei cittadini stranieri.

È quanto ha stabilito il Tribunale Civile di Ferrara, che ha condannato il Comune e accolto i ricorsi presentati da due cittadine straniere residenti a Ferrara e dall'Asgi, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione.

Le due cittadine, una donna marocchina residente da sei anni a Ferrara, e una donna pakistana madre di figli italiani, si erano trovate rispettivamente al 353° e al 680° posto nella "famosa" trentaduesima graduatoria approvata il 4 gennaio scorso, e che aveva fatto esultare il sindaco Fabbri per le prime 157 posizioni occupate da soli italiani, accendendo nel contempo una polemica con il Vescovo.

Per il Tribunale quella graduatoria è da rifare, perché frutto di condotte discriminatorie. La prima è quella di aver chiesto «ai soli cittadini di paesi extraeuropei la produzione di una documentazione aggiuntiva (peraltro particolarmente gravosa) rispetto a quella richiesta ai cittadini europei e italiani in ordine all'impossidenza di beni al di fuori del territorio italiano con riguardo al "paese di origine"», scrive il giudice, che rileva quindi «una irragionevole disparità di trattamento», dato che «per i cittadini italiani ed europei è sufficiente una semplice "autocertificazione"». Ed è inoltre lo stesso requisito a essere «irragionevole e discriminatorio», perché come ha sentenziato la Corte Costituzionale,



Il sindaco Alan Fabbri e l'assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti durante la presentazione del bando di assegnazione nel 2020. Qui sopra case popolari

le, lo scopo dell'assegnazione «è garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge» e non appare dunque rilevante il possesso di un alloggio nel proprio paese di origine».

Anche sul secondo punto, la premialità della residenza storica, il giudice ha dato torto al Comune, ritenendo il criterio «sproporzionato rispetto agli altri» (disagio abitativo, disagio economico, disagio sociale, composizione del nucleo familiare), e tale quindi da creare ingiusti vantaggi e ingiusti svantaggi poiché «un richiedente privo di qualsiasi particolare situazione di bisogno, per il solo fatto di essere residente in Ferrara da più di 16 anni, sopravanzerebbe una famiglia che vi-

ve in condizioni inidonee, la famiglia in situazione di povertà, sotto sfratto e addirittura quella seguita dai servizi sociali per particolari situazioni di bisogno». Un cortocircuito che deriva dall'assenza «della previsione di un tetto massimo» del punteggio relativo all'anzianità di residenza».

Le due ricorrenti, ribadisce dunque il giudice, dovranno essere «ricollocate in graduatoria, al pari degli altri candidati, secondo i nuovi criteri adottati dall'amministrazione». Quali? Nello specifico, suggerisce il Tribunale, la discriminazione relativa alla certificazione di impossidenza, con i «documenti aggiuntivi richiesti al solo cittadino extracomunitario», potrà essere sanata chiedendo a tutti i candidati, sen-

za distinzione, un'autocertificazione». Mentre «l'esorbitante» criterio relativo all'anzianità di residenza dovrà essere rimodulato «in termini ragionevoli, onde evitarne la preponderanza». La 32ª graduatoria dovrà perché essere modificata rivedendo punteggi e posizioni non solo delle due ricorrenti, ma di tutti gli altri candidati all'assegnazione di un alloggio popolare.

Il Comune dovrà poi pagare le spese di lite, quantificate in 8.300 euro per le due cittadine straniere e 2.500 per l'Asgi. Respinta invece dal giudice la richiesta delle ricorrenti di ricevere dal Comune 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. —

A.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SINDACATI E ASSOCIAZIONI INQUILINI

«Inaccettabili gli atti dell'amministrazione»

«Ancora una volta si è dovuto ricorrere alle vie legali per affermare quanto era evidente e denunciavamo da un anno e mezzo. E ancora una volta l'irresponsabilità del Comune, che non è tornato sui suoi passi neanche di fronte a diffide formali, sarà pagata dai cittadini». Così Cgil, Cisl, Uil e le associazioni degli inquilini Sunia, Sict e Uniat sulla sentenza del giudice civile Maria Marta Cristoni che ha accolto il ricorso promosso da Asgi e da loro patro-

cinato. «È inaccettabile che l'assessorato alle politiche sociali produca per la seconda volta in due anni atti discriminatori, mentre la povertà aumenta e si è di fronte a una drammatica emergenza casa. Ma anziché adoperarsi costituendo tavoli di gestione dell'emergenza, a Ferrara ci si concentra su misure discriminatorie, perdendo tempo e risorse. La demagogia ha un prezzo alto, e lo pagano i cittadini». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

